



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

DFP-0044366-P-04/07/2019

Al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Direzione Generale del Personale e degli
Affari Generali
Divisione I
Via Nomentana, 2
00161 ROMA

e p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato / IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 - ROMA

Oggetto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ipotesi di accordo integrativo per recante criteri per le progressioni economiche.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto, trasmessa da codesta Amministrazione ai fini del controllo di legittimità e compatibilità economico-finanziaria previsto dall'articolo 40-bis, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001.

Al riguardo, si rinvia preliminarmente alla allegata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP, n. prot. 179263 del 02/07/2019, e si rappresenta quanto segue:

- la quota di personale interessato dalla procedura selettiva deve essere limitata ad una quota "limitata" e quindi non maggioritaria (non superiore al 50%) della platea dei potenziali beneficiari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n.150 del 2009 (cfr., da ultimo, la Circolare del Conto annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP, del 16 maggio 2019, n. 15);
- con riferimento ai criteri individuati per le progressioni (art. 3 dell'ipotesi di accordo), l'esperienza professionale non può coincidere con la mera valutazione della anzianità di servizio o con riconoscimenti puramente formali (art. 18, comma 7, del CCNL del 14/09/2007); inoltre, come asserito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP, i criteri devono essere equamente ponderati;
- la decorrenza delle progressioni economiche non può essere antecedente alla pubblicazione delle graduatorie relative alle progressioni (come ribadito dalla citata la Circolare del Conto annuale).

Infine, la clausola programmatica di cui all'art. 5 dell'ipotesi di accordo è asseverabile a condizione che non configuri uno scorrimento delle graduatorie approvate pur gravando sui fondi degli anni successivi a quello interessato dall'ipotesi di accordo.

Ciò posto, considerato anche il predetto parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP, si ritiene che l'ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso con le suindicate condizioni.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dott. Valerio Talamo)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
EL'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Prot. N. *179263*
Rif. Prot. Entrata N. 167824
Allegati:
Risposta a nota del: 19/06/2019, n. 40188

Roma, *10.2 LUG. 2019*

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica
- Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

All'Ufficio Centrale del bilancio presso il
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

DFP-0043863-A-03/07/2019

OGGETTO: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ipotesi di accordo di contrattazione integrativa relativa ai criteri per le progressioni economiche - Fondo risorse decentrate per l'anno 2019.

Codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, ha inoltrato l'ipotesi di accordo in oggetto, ai fini dell'attivazione della procedura di controllo *ex articolo 40-bis* del D.Lgs.165/2001.

Tale ipotesi dispone l'utilizzo di quota parte delle risorse certe e stabili del fondo risorse decentrate anno 2019, pari ad euro 3.654.789,23, per il finanziamento delle progressioni economiche con decorrenza 1° gennaio 2019.

Con riferimento ai criteri utilizzati per la predisposizione della graduatoria utile ai fini dei passaggi economici, si osserva che il peso del punteggio attribuito all'anzianità di servizio dei partecipanti nella fascia economica dei ruoli dell'Amministrazione, punto 2) dell'ipotesi - pari a max 15 punti - assume carattere dominante rispetto sia al punteggio dell'esame previsto al punto 1) - pari a max 10 punti - sia al punteggio dei titoli di studio di cui al punto 3) pari a max 5 punti.

Pertanto i citati criteri non appaiono in linea con le vigenti disposizioni che prevedono una selettività della procedura fondata sul merito e sulle competenze professionali.

Sul punto, nel ricordare quanto stabilito sia dalla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2009 (in base alla quale le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione) sia dalla disposizione di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 (secondo la quale le progressioni all'interno dell'area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito) si rinvia alle definitive valutazioni di codesto Dipartimento.

Relativamente alla decorrenza economica delle suddette progressioni economiche, fissata nella citata ipotesi al 1° gennaio 2019, si rammenta che la validità della stessa è condizionata dalla conclusione della procedura selettiva e approvazione della relativa graduatoria, che dovrà avvenire necessariamente entro la fine del corrente anno.

Ciò stante, verificato che la ripartizione delle risorse è contenuta nell'ambito delle disponibilità del fondo risorse decentrate dell'anno 2019, considerato che l'ipotesi di accordo in esame è coerente con i vincoli finanziari dettati dalla normativa vigente nonché dai contratti collettivi nazionali, e considerato, altresì, il parere dell'Ufficio Centrale del Bilancio, si ritiene che, per quanto di competenza, nulla osti al suo ulteriore corso.

Il Ragioniere Generale dello Stato

